



Comune di Alberobello  
Città Metropolitana di Bari

Prot.

DECRETO N. 1 del 27 aprile 2020

**OGGETTO: MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI, EX ART. 73 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, «MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19»**

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il punto uno della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, «*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*», ove si stabilisce che «*In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*»;
- il DPCM 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lett. q), che dispone «*sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto [...], comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti*»;
- il DPCM 9 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*» e, in particolare, l'art. 1 «*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*», che dispone «*1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale. 2. Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico*»;
- il punto 4 della Direttiva della n. 2/2020 del 12/03/2020 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione con la quale vengono fornite ulteriori indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/01 stabilisce che «*Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento*»;
- l'art. 73, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, «*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese*

connesse all'emergenza epidemiologica da covi d-19», ove si dispone che «Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID -19 e fino alla data di cessazione de(lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni , delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali , che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio, ove previsto, o dal Sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»;

RICHIAMATO altresì, tra le altre disposizioni di legge già vigenti, il capo I, sezione III, del D.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) inerente l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell' azione amministrativa anche degli enti locali.

DATO ATTO che questa Amministrazione non è dotata di un Regolamento che disciplina le sedute di Consiglio Comunale in modalità di videoconferenza;

CONSIDERATO che la modalità in videoconferenza delle sedute del Consiglio Comunale rientra nelle prerogative del Presidente del Consiglio Comunale.

RITENUTO di provvedere in merito alle modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio Comunale, per le motivazioni di cui alle norme citate, per tutta la durata dell'emergenza, in relazione alle esigenze di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell'Amministrazione.

RITENUTO in particolare, che le sedute del Consiglio Comunale "in videoconferenza" dovranno essere svolte nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità indicati nel presente provvedimento:

Visto l'art 73, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Sentiti

il Sindaco e il Segretario Generale

### DISPONE

DI AVVIARE e CONSENTIRE fino alla cessazione della stato di emergenza, dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, un sistema telematico di riunione del Consiglio Comunale, nonché della Conferenza dei capigruppo e delle Commissioni Consiliari, in videoconferenza .

DI APPROVARE le misure di seguito indicate quali criteri di trasparenza e tracciabilità per la seduta del Consiglio Comunale in videoconferenza , da applicarsi fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili COVID - 19, demandando agli uffici competenti l' attuazione amministrativa:

- 1) Il Consiglio Comunale si riunisce in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità anche di tutti i componenti, compreso il Segretario Generale, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili sul mercato o in rete, e comunque con strumenti idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati da luoghi diversi (p.e. mediante l'utilizzo di una chat con videochiamata). A tal fine i Consiglieri dovranno comunicare al Presidente del Consiglio la disponibilità domestica di un P.C. o tablet o telefono cellulare dotato di webcam e microfono e di avere a disposizione una connessione internet valida. In mancanza di tale dotazione l'Amministrazione fornirà presso la sede comunale ambienti ed attrezzature idonee ai singoli per poter partecipare attivamente alla seduta consiliare, secondo i protocolli di sicurezza.

Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati al suddetto scopo devono assicurare la massima sicurezza possibile del sistema e consentire, a tutti i partecipanti alla riunione, la possibilità immediata di percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, di intervenire nella discussione e di effettuare una votazione palese.

Deve essere, altresì, idonea a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e consentire al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione.

- 2) Anche per le riunioni della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni Consiliari è possibile avvalersi di sistemi telematici di collegamento mediante lo strumento della videoconferenza, utilizzando programmi reperibili sul mercato o in rete, e comunque con strumenti idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati da luoghi diversi (p.e. mediante l'utilizzo di una chat con videochiamata).
- 3) La seduta è valida in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, pertanto la sede è virtuale, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza. L'assenza dal Consiglio, debitamente motivata, deve essere comunicata al Presidente dal consigliere prima dell'inizio dei lavori consiliari.
- 4) L'Avviso di Convocazione del Consiglio Comunale e la documentazione degli argomenti posti all'o.d.g. delle sedute viene trasmessa ai Consiglieri mediante l'invio di posta elettronica all'indirizzo PEC/email comunicata dal Consigliere Comunale, nei termini previsti dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale. La comunicazione a mezzo email sostituisce la consegna a domicilio come definita dall'art. 29 del Regolamento di Consiglio Comunale.
- 5) Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente tutte le informazioni tecniche relative alle modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza.
- 6) La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente atto.
- 7) Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione e di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.
- 8) Il Segretario Generale attesta la presenza dei componenti dell'organo mediante appello nominale. Dopo l'appello nominale da parte del Segretario Generale, la seduta è dichiarata valida dal Presidente con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dal Regolamento consiliare, dallo Statuto, dalla legge. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario Generale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza, ovvero con la partecipazione di componenti in videoconferenza.
- 9) Le modalità di intervento sono definite all'inizio della seduta dal Presidente, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale-audio.
- 10) La presentazione di eventuali documenti, emendamenti e ordini del giorno può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti.
- 11) La votazione su ciascun punto all'ordine del giorno avviene per appello nominale. Al termine della votazione per appello nominale il Presidente ne dichiara l'esito ai fini della verbalizzazione del voto e dei presenti.
- 12) La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura.

- 13) Il Consigliere che intende abbandonare la seduta deve darne comunicazione al Presidente attraverso il sistema di comunicazione in utilizzo.
- 14) In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario Generale secondo le modalità sopra indicate. Nel caso in cui, al momento del voto, vi sia per inconveniente tecnico la disconnessione di uno solo dei consiglieri, il Presidente dispone il ripristino del collegamento solo audio con l'utenza telefonica propria del consigliere. Dopo la votazione, prima di passare al punto successivo il Presidente dispone il ripristino del collegamento e fa riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario Generale.
- 15) Durante lo svolgimento del Consiglio Comunale in videoconferenza, qualora si renda necessaria la riunione dei Capigruppo, viene assicurata con la sospensione della seduta e con il collegamento in videoconferenza dei soli aventi diritto in sessione separata, con nuove credenziali che saranno comunicate dal Presidente.
- 16) La pubblicità della seduta sarà garantita mediante registrazione della riunione che sarà poi messa a disposizione della ditta che deve predisporre il verbale e assicurando la visione da parte dei cittadini mediante i consueti strumenti, salvo che si discuta di questioni personali o si è in presenza di valutazioni personali ai sensi dell'art. 36 del Regolamento di Consiglio Comunale.
- 17) La tracciabilità delle sedute del Consiglio Comunale viene assicurata dalla registrazione dell'intera seduta.
- 18) Sarà garantito lo svolgimento delle funzioni di cui all' art 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente atto, avente efficacia dalla sua sottoscrizione, viene pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Alberobello, nonché trasmesso al Sindaco, ai Consiglieri Comunali e agli Assessori, al Segretario Generale, ai Responsabili di Area, al Prefetto , al Comandante P. L. ed al Comandante della Loc a le Stazione dei Carabinieri.

Il Presidente el Consiglio  
Rosanna Mastronardi

